CONSOB

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Regolamento di attuazione del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

19 GENNAIO 2018

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELL'ATTO

1.1. La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE (*disclosure of non financial and diversity information* - di seguito anche la "direttiva") ha modificato la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali, introducendo obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulle politiche in materia di diversità applicate da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni.

In particolare, la direttiva ha introdotto l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come "enti di interesse pubblico" di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (di seguito anche "DNF") che deve contenere, "*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*", oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'impresa, informazioni riguardanti i principali rischi che derivano dall'attività dell'impresa e dei suoi prodotti e servizi nonché le politiche praticate e i risultati conseguiti dalla stessa con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

L'introduzione della dichiarazione di carattere finanziario da parte della direttiva ha inteso armonizzare le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese, principalmente al fine di:

- garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra le stesse;

- rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Ciò in quanto, un'approfondita analisi sul tema effettuata dalla Commissione UE[1], ha riscontrato: i) una carente armonizzazione normativa tra gli Stati e una ridotta offerta di informazioni non finanziarie nell'Unione; ii) una insistente richiesta di maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle grandi aziende europee da parte degli investitori, che sempre più frequentemente utilizzano dette informazioni a fondamento delle proprie scelte di investimento; iii) una insufficiente diversità nella composizione dei Consigli di amministrazione delle grandi aziende europee.

1.2. Il decreto legislativo n. 254/2016

Per quanto riguarda il quadro nazionale, in attuazione della legge 9 luglio, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014), il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (in seguito anche il "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento nazionale nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni europee sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione), sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri[2].

1.2.1 I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solamente gli enti di interesse pubblico come definiti nel d.lgs. n. 39/2010 che superino taluni requisiti dimensionali ("enti di interesse pubblico rilevanti" o "EIPR"), ossia che:
i) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e *ii)* alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di Euro.

In buona sostanza gli EIPR sono gli enti di interesse pubblico che risultano "grandi imprese" o società madri di un "gruppo di grandi dimensioni", ai sensi, rispettivamente, degli indicatori dimensionali previsti nel paragrafo 4 e nel paragrafo 7, dell'art.3 (*Categorie di imprese e di gruppi*) della direttiva 2013/34/UE[3], per i quali il parametro dimensionale relativo al numero medio dei dipendenti è stato innalzato da "superiore a 250" a "superiore a 500".

---

[1] Per una descrizione dettagliata si rimanda al documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso).

[2] Per una disamina delle esperienze dei principali Stati membri sulla tematica della rendicontazione delle informazioni non finanziarie si rimanda al documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob sopra richiamato.

[3] *Cfr*. Directive 2013/34/EU (on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC).
Article 3 (*Categories of undertakings and groups*), paragraph 4 and 7:
"*4. Large undertakings shall be undertakings which on their balance sheet dates exceed at least two of the three following criteria:*
(a) balance sheet total: EUR 20 000 000;
(b) net turnover: EUR 40 000 000;
(c) average number of employees during the financial year: 250…

Riguardo al parametro dimensionale "*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*", la medesima direttiva fornisce al paragrafo 1, n.5) dell'art. 1 (*Definizioni*) l'indicazione di cosa debba intendersi per tale aggregato. I suddetti ricavi sono definiti come "*gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni*[4]". Tale aggregato risulta calcolato al lordo dei costi ed al netto delle imposte strettamente correlate.

Si segnala, in proposito che l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza disposti dalla direttiva 2014/95/UE include anche le imprese bancarie (e gli altri intermediari finanziari) e le imprese di assicurazione (e di riassicurazione). Pertanto, poiché il su indicato aggregato è volto alla determinazione delle dimensioni di imprese operanti nei diversi settori economici di attività (comprese le imprese in parola), risulta necessario individuare un aggregato che consenta una attuazione sostanzialmente equivalente per le imprese bancarie e di assicurazione, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte da parte delle riferite imprese e delle relative discipline di bilancio ad esse applicabili. Ciò al fine di evitare che si determinino disparità di trattamento in ragione del settore di appartenenza (derivanti dall'utilizzo di una differente concezione nonché di diverse metodologie di calcolo del medesimo aggregato). Risulta, inoltre, necessario che tale nozione trovi riferimento nel pertinente diritto europeo.

Il sistema integrato di norme europee in materia contabile prevede questa nozione equivalente. E' quella (mutuata dalle pertinenti direttive contabili) raccolta nel reg.(CE) n.139/2004 che disciplina il controllo sulla concentrazione delle imprese. Tale regolamento indica, all'art.5 "*Calculation of turnover*", la nozione da applicare agli enti creditizi e agli altri istituti finanziari, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione (oltre che alle altre imprese) al fine di determinarne la dimensione. La suddetta nozione, che considera ed applica la medesima metodologia di calcolo indistintamente a tutti i diversi settori di attività, individua un aggregato corrispondente a quello espresso dai "*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*" (in quanto ne esprime le medesime caratteristiche) applicabile alle imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa. Tale metodologia, infatti, esprime valori sostanzialmente lordi, cioè determinati essenzialmente dalla somma di voci di conto economico attive lorde, quindi, non ridotte da voci di costo, ma solo dalle imposte.

Pertanto, si ritiene che ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati alla redazione della DNF, l'aggregato equivalente ai "*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*" applicabile alle imprese

---

…
7. Large groups shall be groups consisting of parent and subsidiary undertakings to be included in a consolidation and which, on a consolidated basis, exceed the limits of at least two of the three following criteria on the balance sheet date of the parent undertaking:
(a) balance sheet total: EUR 20 000 000;
(b) net turnover: EUR 40 000 000;
(c) average number of employees during the financial year: 250".

[4] Directive 2013/34/EU, Article 1 (Definition):
" *(5) '**net turnover'** means the amounts derived from the sale of products and the provision of services after deducting sales rebates and value added tax and other taxes directly linked to turnover;…".*

bancarie (e agli altri intermediari finanziari)[5] e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione[6], dovrà essere calcolato in conformità ai criteri previsti dal sopra richiamato art.5 del reg.(CE) n.139/2004.

Si rammenta che tale nozione è stata già adottata dalla Consob in materia sanzionatoria[7] ed è in linea con gli indirizzi suggeriti in materia dall'ESMA.

1.2.2 La DNF deve contenere gli elementi informativi riguardanti: *i)* i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi-socio ambientali e che derivano dalle attività dell'impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii)* il modello organizzativo e gestionale dell'impresa; *iii)* le politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche.

Tali informazioni devono essere selezionate sulla base di un principio di "materialità" che individua solamente quelle attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta sui temi non finanziari indicati nel decreto.

Il decreto prevede, in applicazione del principio *comply or explain*, che gli EIPR soggetti a tale obbligo che non adottino specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, dovranno indicare nella DNF, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata. Il decreto prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una DNF, al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.

Nel predisporre la DNF, le imprese dovranno applicare gli *standard* di rendicontazione emanati da organismi nazionali, sovranazionali o internazionali; la società può, tuttavia, adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, per tale intendendosi l'insieme composito costituito da uno o più *standard* di rendicontazione come sopra definiti, fornendo in tal caso una "*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*", nonché ulteriori principi e criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati dall'impresa, tenendo anche conto degli orientamenti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva[8].

---

[5] In particolare le banche e gli altri "Intermediari IFRS" dovranno individuare tra le voci contabili degli schemi obbligatori di conto economico ad essi applicabili, previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"* e dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 "*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*", emanati dalla Banca d'Italia, quelle voci che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata.

[6] Il valore dei premi lordi emessi devono includere anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento.

[7] *Cfr.* Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche.

[8] Cfr.: "*COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)*", (2017/C 215/01) disponibile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01).

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere parte integrante della relazione sulla gestione (in una specifica sezione come tale contrassegnata) oppure costituire una relazione distinta. Nel primo caso la relazione sulla gestione può contenere integralmente la DNF ovvero indicare gli ulteriori documenti in cui è contenuta (vedi art. 5, comma 2, del decreto).

Il decreto specifica che la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dallo stesso compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, mentre l'organo di controllo è chiamato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Inoltre, il decreto prevede funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi informativi di carattere non finanziario in capo al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio dell'ente di interesse pubblico o ad altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale a ciò designato dalla società. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto:

- il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori;

- lo stesso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato rilascia un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità di redazione previste dallo stesso.

Il decreto, infine, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata predisposizione della DNF o di non rispondenza della stessa ai criteri redazionali oltreché di mancato controllo da parte dei soggetti incaricati della verifica di conformità.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata, in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le suddette sanzioni, per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste dal TUF. Pertanto, alla Consob sono stati attribuiti i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010).

1.3.Le disposizioni regolamentari attuative

Il decreto prevede che la Consob disciplini con regolamento:

i) le modalità di trasmissione diretta della DNF alla Consob e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della DNF rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle necessarie

informazioni integrative o modificative della DNF eventualmente richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

ii) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF pubblicate;

iii) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Al fine di esercitare le deleghe regolamentari sopra richiamate, in data 21 luglio 2017 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente, oltre ad alcune prime indicazioni applicative delle disposizioni primarie recate dal decreto, la bozza di regolamento sottoposta alla consultazione del mercato (di seguito "documento di consultazione").

Si riassumono di seguito le principali opzioni adottate dalla Consob nella bozza di regolamento sopra detta.

Con riferimento al punto *i)*, le disposizioni proposte in consultazione prevedono un regime diversificato per la pubblicazione e la trasmissione alla Consob della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel caso delle società quotate gli obblighi di diffusione e deposito della DNF si ritengono assolti con l'invio delle informazioni al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e al meccanismo di stoccaggio già previsti dalla disciplina in materia di diffusione delle informazioni societarie regolamentate. Analogo trattamento è previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per i quali è ugualmente già in vigore una specifica disciplina in materia di diffusione delle informazioni societarie, mentre per le altre società viene previsto un ulteriore obbligo di pubblicazione della DNF sul sito internet dell'EIPR (o della società che volontariamente rediga una DNF) nonché l'invio diretto alla Consob della dichiarazione entro quindici giorni dalla data di deposito della stessa presso il registro delle imprese.

Con riguardo alle modalità e ai termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF, la bozza di regolamento prevede che la vigilanza sia strutturata secondo un modello *risk-based*, operando su un numero di soggetti determinato annualmente su base campionaria dalla Consob tenuto conto di alcuni specifici parametri di rischio integrabili. Si prevede anche che una parte di tale campione venga determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Inoltre, la vigilanza della Consob sulla disciplina in esame, è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea sopra richiamati.

Per quanto riguarda la delega di cui al punto *iii)*, la bozza di regolamento stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio indichi in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio se la DNF è stata approvata dall'organo di gestione. Inoltre, come stabilito dal decreto, il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato alla revisione legale deve produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso (soggetto definito ora dal regolamento come "revisore designato" proprio al fine di

distinguere nettamente i due ruoli, come più avanti illustrato). Nel fare ciò, il revisore designato può seguire diverse tipologie di attestazione:

- nella forma della "*limited assurance*" (in conseguenza della quale, il revisore designato rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento);

- nella forma della "*reasonable assurance*" (nella quale il revisore designato rilascia un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento).

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La consultazione si è conclusa il 22 settembre 2017.

Di seguito si rappresentano in forma sintetica gli esiti della consultazione svolta e le analisi che hanno portato ad alcune modifiche al Regolamento rispetto al testo posto in consultazione[9].

Nella Tabella riportata in calce alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del regolamento finale e quello posto in consultazione.

2.1 Stakeholder mapping

In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 18 contributi.

SOGGETTO	CATEGORIA	SETTORE
RINA SERVICES S.P.A	Società per azioni	TIC Services
First CISL	Associazione Sindacale	Lavoro
Impronta Etica	Associazione senza scopo di lucro	Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa
SZA Studio Legale	Studio Legale	Servizi legali
AIAF	Associazione	Consulenza finanziaria
ANIA	Associazione	Assicurativo

[9] Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it. Nella presente relazione non vengono esaminate le osservazioni che prevedono modifiche alla normativa primaria.

Università Cattolica del Sacro Cuore	Università	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Università di Torino	Università	Ragioneria
Unioncamere	Ente pubblico	Camere di commercio e categorie economiche
ABI	Associazione	Finanza
ASSIREVI	Associazione	Revisione contabile
Raynaud Studio legale	Studio legale	Servizi legali
CIGL, CISL, UIL	Associazioni Sindacali	Lavoro
Assonime	Associazione	Diritto societario
Utilitalia	Federazione	Servizi pubblici (acqua, ambiente, gas, energia elettrica)
Symbola	Fondazione	Soft economy
Amnesty International Italia, Campagna Abiti Puliti, COSPE/Fairwatch, Fair, Federazione degli Organismi Cristiani, Servizio Internazionale Volontario (FOCISV), Fondazione Finanza Etica, Gruppo volontariato civile (GVC), Human Rights International Corner (HRIC), Mani Tese, Society for International Development (SID)	Associazioni	Diritti umani
Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C	Società	Finanza

2.2 Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie (art. 2)

Premessa

L'art. 2 della bozza di regolamento posta in consultazione prevede un regime diversificato di pubblicazione della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

Nel caso delle società quotate vengono richiamate le norme del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999) che già disciplinano la diffusione e il deposito delle informazioni societarie (articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*); pertanto, l'obbligo di pubblicazione della DNF si ritiene assolto con l'invio delle informazioni allo SDIR già previsto dalla disciplina sopra richiamata.

Analogo trattamento è previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per i quali viene richiamato l'art. 110 del Regolamento Emittenti che prevede la pubblicazione sul sito *internet* dell'emittente ovvero tramite lo SDIR eventualmente utilizzato.

Per le altre società, invece, oltre alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, è previsto un invio diretto alla Consob della dichiarazione, secondo modalità specificate sul sito *internet* della Commissione, entro quindici giorni dalla data di deposito della dichiarazione presso il registro delle imprese.

Risposte alla consultazione

Pur evidenziandosi una generale condivisione circa l'impostazione seguita nel documento di consultazione, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione:

a) hanno manifestato l'esigenza di chiarimenti circa le tempistiche di pubblicazione della DNF chiedendo in particolare di regolare tale tempistica in maniera coerente con quella prevista per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni preassembleari vigenti in capo alle società quotate su mercati regolamentati (art. 125-*ter* del TUF). La formulazione recata dall'art. 2 della bozza di regolamento, infatti, prevede termini di pubblicazione e deposito decorrenti esclusivamente dal deposito della DNF presso il registro delle imprese, senza considerare eventuali e ulteriori specifici termini vigenti per determinate categorie di società;

b) hanno espresso perplessità sulla formula utilizzata dall'art. 2, comma 1, della bozza di regolamento che prevede la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob sulla DNF entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese della dichiarazione non finanziaria. L'indicazione del medesimo termine per la pubblicazione della DNF e delle modifiche e integrazioni richieste dalla Consob sembra sottintendere che la pubblicazione delle suddette modifiche e integrazioni possa avvenire esclusivamente prima della data dell'assemblea annuale dei soci dell'EIPR;

c) hanno richiesto, ai fini di una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni, che la DNF sia resa disponibile al pubblico anche in una seconda lingua, rispetto alla lingua nazionale, comunemente utilizzata per gli affari. Inoltre, nel caso di una "società figlia" di una "società madre europea" che pubblica una DNF consolidata, hanno richiesto che quest'ultima venga pubblicata almeno in lingua inglese.

Analisi

Si è ritenuto opportuno riformulare il testo dell'art. 2 al fine di chiarire che laddove la DNF è contenuta nella relazione sulla gestione si applicano le disposizioni già in vigore previste per la pubblicazione di quest'ultima, mentre, nel caso in cui la DNF sia contenuta in una relazione distinta (cfr. articolo 5 commi 1, lett. b) e 3, lett. b) del decreto), quest'ultima deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione della relazione sulla gestione. La nuova formulazione utilizzata, allineando i termini di pubblicazione della DNF che sia contenuta in una relazione distinta a quelli della relazione sulla gestione, consente, in effetti, di richiamare i diversi termini previsti

rispettivamente dalle norme del Codice Civile, del TUF e del Regolamento Emittenti per le diverse categorie di società (quotate e non)[10].

Con riferimento alle società non quotate né diffuse, il nuovo comma 2 dell'articolo 2, specifica che l'obbligo di pubblicazione sul sito internet contestualmente al deposito presso il registro delle imprese riguarda sia il caso in cui la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia il caso in cui questa costituisca una relazione distinta. Inoltre si prevede che la DNF debba essere mantenuta sul sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni, in analogia con quanto previsto dal Regolamento Emittenti (art. 65-*septies*) per il deposito delle informazioni da parte degli emittenti quotati e diffusi.

Sempre per il caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta in una relazione distinta, è stato specificato nel testo del regolamento che tanto gli emittenti diffusi, quanto le società non quotate, né diffuse che hanno l'obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto, provvedono altresì al deposito della stessa presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio. Ciò consente anche in questo caso di equiparare l'informativa preassembleare sia nel caso in cui la dichiarazione si contenuta nella relazione sulla gestione, sia che essa sia contenuta in una relazione distinta consentendo ai soci di conoscere prima dell'assemblea il contenuto della dichiarazione non finanziaria. Non si è peraltro ritenuto di estendere tale ultimo obbligo alle società non quotate che redigono volontariamente la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto. Proprio in connessione con la natura volontaria della DNF, si è infatti attribuito a tali società un maggiore grado di flessibilità consentendo loro, nel caso in cui la DNF non sia contenuta nella relazione sulla gestione, di renderla conoscibile anche successivamente all'assemblea che approva il bilancio, all'atto del deposito del medesimo presso il registro imprese.

Per il caso in cui l'apposita sezione della relazione sulla gestione non contenga integralmente la DNF ma faccia rinvio ad altre relazioni previste dalla legge, è stato specificato al comma 3 dell'art. 2 che queste devono essere comunque pubblicate in una apposita sezione del sito *internet* e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob sulla DNF, è stato eliminato il riferimento ai termini previsti per la pubblicazione della DNF sul registro delle imprese, posto che la richiesta di integrazioni da parte della Consob può avvenire anche in una fase successiva. Pertanto, è stato aggiunto un nuovo comma nell'art. 2 per chiarire che i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni richieste dalla Consob sono indicati nella medesima richiesta con cui sono comunicate le modifiche e/o le integrazione *ex* art. 9, comma 2, del decreto.

[10] Si ricorda in particolare che ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 1 del TUF gli emittenti quotati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre il comma 1-*bis* del citato articolo prevede che tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. Per quanto riguarda le società non quotate vige invece il termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio previsto dall'articolo 2435 del Codice Civile.

Infine, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta di prevedere la pubblicazione della DNF in una seconda lingua rispetto alla lingua nazionale. Si evidenzia infatti che, nell'ambito della disciplina in materia di diffusione delle informazioni regolamentate prevista dagli artt. 113-*ter* e ss. del TUF e dalle norme regolamentari di attuazione, un obbligo di analogo contenuto non risulta essere previsto nemmeno con riferimento alla pubblicazione di altre informazioni, pure obbligatorie e rilevanti, da parte delle società quotate sui mercati regolamentati italiani. Inoltre, con riguardo alla proposta di prevedere la pubblicazione della DNF consolidata da parte di una "società madre europea", si rappresenta che la delega regolamentare attribuita alla Consob non consente di disciplinare per regolamento le modalità di pubblicazione della DNF da parte di società di altri paesi europei, essendo queste ultime escluse dal perimetro soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni primarie contenute nel decreto.

2.3 Informazioni da fornire alla Consob (art. 3)

Premessa

Nel testo posto in consultazione, è stato previsto per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante – per i quali, come noto, tramite l'invio della DNF allo SDIR e/o al meccanismo di stoccaggio autorizzato, si ritiene assolto anche l'obbligo del deposito presso la Consob[11] - l'invio diretto alla Consob della dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni dalla data di deposito della dichiarazione presso il registro delle imprese (art 3, comma 1).

Inoltre, è previsto che l'organo di controllo della società che redige la DNF trasmetta "senza indugio" alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate.

Infine, l'art. 3, comma 3, della bozza di regolamento prevede che la Consob pubblichi annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la DNF.

Risposte alla consultazione

Alcune delle risposte alla consultazione hanno espresso perplessità con riferimento all'obbligo, previsto per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, di inviare direttamente alla Consob la DNF, poiché configurerebbe un onere ulteriore al deposito presso il registro delle imprese.

Si è invece evidenziato come, al fine di semplificare i processi amministrativi per le imprese e ridurne gli obblighi informativi, si potrebbe richiedere al registro delle imprese di trasmettere alla Consob le DNF depositate o, in alternativa, di prevedere solo l'obbligo di indicare, su richiesta della Consob, l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese.

[11] Va altresì rilevato con riguardo agli emittenti diffusi che, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento emittenti, espressamente richiamato dall'art. 2 del presente regolamento, dell'avvenuta pubblicazione della DNF va data contestuale notizia mediante un apposito comunicato diffuso al mercato.

Quanto all'obbligo per l'organo di controllo della società che redige la DNF di trasmettere "senza indugio" alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate, si è rilevato come tale disposizione introduca un nuovo onere a carico del collegio sindacale che, nel caso degli emittenti quotati, andrebbe ad aggiungersi a quello previsto dall'art. 149 TUF.

Infine, con riferimento alla pubblicazione da parte della Consob sul proprio sito *internet* dell'elenco dei soggetti che redigono la DNF, è stato richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni fornite nell'elenco, ad esempio inserendo informazioni in merito a: standard di rendicontazione utilizzato, sito *internet* per la sua consultazione, settore dell'impresa e sue dimensioni, società di revisione, data della lettera di revisione, data dell'approvazione della DNF, collocazione della DNF (se in una relazione distinta o nella relazione sulla gestione).

Analisi

Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione della DNF direttamente alla Consob gravante sulle società non quotate né diffuse, non si ritiene di poter accogliere la proposta di attribuire al registro delle imprese l'onere di inviare all'Autorità le DNF depositate poiché, da un lato, la Consob non può imporre in via regolamentare doveri in capo ad un soggetto non vigilato, dall'altro, ai fini dell'assolvimento dei propri doveri di vigilanza, la Consob necessita di avere immediata contezza dei soggetti che hanno redatto una DNF, senza che tale esigenza possa essere intermediata dal coinvolgimento di altri soggetti.

Tuttavia, in un'ottica di riduzione degli oneri a carico delle imprese, è stato modificato l'art. 3, comma 1, del regolamento in modo da prevedere per le società non quotate e non diffuse, la possibilità di comunicare alla Consob esclusivamente l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese in alternativa alla trasmissione del documento all'Autorità.

Con riferimento agli obblighi previsti dal regolamento nei confronti dell'organo di controllo della società che redige la DNF, si ritiene che la norma non introduca un nuovo obbligo in capo al collegio sindacale degli emittenti quotati. Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'articolo 149, comma 3, del TUF gli organi di controllo delle società quotate sono già chiamate a vigilare, tra l'altro, sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e a comunicare senza indugio alla Consob "le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza" trasmettendo i verbali delle relative riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. In questo ambito l'articolo 3, comma 2 del regolamento specifica, tanto con riguardo alle società quotate quanto a quelle non quotate, che l'organo di controllo deve comunicare alla Consob gli "accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto", per tali intendendosi le violazioni cui il decreto riconnette una specifica sanzione ai sensi dell'art. 8.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di fornire un maggior grado di dettaglio delle informazioni pubblicate dalla Consob sul proprio sito internet, la Consob, condividendo l'esigenza rappresentata dalle associazioni partecipanti alla consultazione di agevolare e facilitare l'accesso degli *stakeholders* alle informazioni non finanziarie e la loro elaborazione, in occasione della

pubblicazione dell'elenco dei soggetti che redigono la DNF, valuterà l'opportunità di inserire informazioni aggiuntive ritenute utili.

2.4 Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio (art. 4)

Premessa

Nel testo posto in consultazione si stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società "riferisce" in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio se la DNF sia stata approvata dall'organo amministrativo.

Risposte alla consultazione

Alcune risposte alla consultazione hanno fatto emergere l'esigenza di chiarire meglio l'ambito dell'attività di revisione legale svolta dal revisore legale sul bilancio rispetto all'attività di attestazione di conformità delle informazioni non finanziarie, attività che, come più volte richiamato, possono essere svolte dal medesimo soggetto o da soggetti differenti ma entrambi abilitati alla revisione legale dei conti.

La relazione di revisione prodotta dal revisore legale del bilancio o dalla società di revisione è destinata a contenere anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Potrebbe, pertanto, porsi il problema di quali siano i compiti del revisore legale del bilancio rispetto alla DNF, nel caso in cui quest'ultima sia contenuta nella relazione di gestione. Al riguardo, è stato proposto di chiarire espressamente che l'attività di revisione legale o eventuali attività connesse del revisore legale del bilancio non possono mai avere ad oggetto la dichiarazione non finanziaria, anche se contenuta nella relazione di gestione, poiché l'attestazione di conformità da parte di chi effettua la verifica della DNF, sembrerebbe un presidio idoneo ad escludere incoerenze significative col bilancio.

Alcune risposte alla consultazione, inoltre, hanno evidenziato come l'art. 4 del regolamento sembri imporre un forte vincolo per l'organo amministrativo ad approvare contemporaneamente la DNF e il progetto di bilancio. Tale aspetto rappresenterebbe un aggravio sia rispetto a quanto stabilito dalla direttiva, sia rispetto alle prescrizioni del decreto per quegli EIPR che intendano esercitare l'opzione di redigere la DNF come documento separato. Inoltre, per quanto fortemente auspicabile, tale contemporaneità risulterebbe difficilmente raggiungibile data la complessità della raccolta e dell'aggregazione dei dati. Al riguardo, alcuni rispondenti hanno proposto che la verifica in capo al revisore incaricato della revisione legale del bilancio possa intendersi limitata alla "avvenuta predisposizione" della DNF piuttosto che alla sua "avvenuta approvazione".

Analisi

Con riferimento all'esigenza di chiarire meglio l'ambito dell'attività del revisore legale del bilancio rispetto all'attività del soggetto incaricato di effettuare la verifica di conformità della DNF, si ritiene che i rispettivi compiti siano già chiaramente distinti.

In primo luogo, si ricorda quanto già stabilito nel decreto. Infatti, sebbene in via generale, il revisore legale che esprime il giudizio sul bilancio debba altresì, ai sensi dell'art. 14, lett. e) del d.Lgs. n. 39/2010, esprimere il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alla legge, ove la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, l'art. 3, comma 10, del decreto esclude espressamente che la DNF sia oggetto di tale giudizio da parte del revisore del bilancio, in quanto già sottoposta all'obbligo di attestazione della conformità alla legge da parte del revisore designato.

In secondo luogo, occorre chiarire che, nello svolgere i propri compiti, il revisore legale del bilancio deve attenersi anche al principio di revisione ISA Italia 720, il quale, nel declinare le responsabilità del revisore legale relativamente alle "altre informazioni" (diverse dal bilancio) incluse nei documenti che contengono il bilancio, richiede che il revisore legga criticamente tali informazioni per identificare e prevenire incoerenze significative con il bilancio oggetto di revisione.

Il principio di revisione ISA Italia 720 (che richiede una lettura critica e non l'espressione di un giudizio di coerenza) deve comunque trovare applicazione da parte del revisore legale incaricato di esprimere il giudizio sul bilancio, in quanto gli obblighi ivi contenuti sono volti a tutelare l'attendibilità del giudizio sul bilancio attraverso la verifica che le "altre informazioni" non mettano in discussione il contenuto dell'informazione presente nel bilancio. I controlli fatti dal revisore legale del bilancio hanno quindi una finalità diversa dai controlli richiesti al revisore designato dell'attestazione sulla DNF.

Inoltre, per chiarire maggiormente il ruolo del revisore legale del bilancio è stato sostituito il termine "riferisce" utilizzato nell'art. 4, comma 1, con il termine "indica", al fine di evidenziare che, salvo quanto sopra specificato, l'attività del revisore legale del bilancio deve essere solamente accertativa dell'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'organo di gestione. A tale ultimo riguardo si chiarisce che per consentire al revisore legale di attestare che la DNF è stata predisposta si rende necessario fare riferimento ad un atto di formale approvazione da parte dell'organo che la deve predisporre.

Infine, per evitare confusione di ruoli tra il revisore legale del bilancio e il soggetto incaricato di effettuare il controllo della conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto, è stato modificato l'art. 1 introducendo la definizione di "revisore designato", per tale intendendosi il soggetto designato per la verifica di conformità della DNF ed è stato definito con il termine "revisore incaricato" [art. 1, comma 1, lett. *d*)] il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società.

Inoltre, riscontrando una osservazione pervenuta in consultazione sono stati modificati i riferimenti contenuti all'"organo di gestione" con un riferimento all'"organo amministrativo.

Con riferimento alla tempistica di approvazione della DNF da parte dell'organo amministrativo rispetto al bilancio, non si ritiene che l'art. 4 della bozza di regolamento posta in consultazione pregiudichi l'esigenza segnalata da alcune associazioni di consentire che l'approvazione del progetto di bilancio e quella della DNF avvengano in momenti diversi e, pertanto, la norma non è stata modificata. La DNF quindi, può ben essere approvata successivamente al progetto di bilancio

purché venga pubblicata entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto e dall'art. 2 del regolamento in esame. Al fine di chiarire maggiormente tali tempistiche, come ricordato in precedenza, è stato modificato il testo dell'art. 2 della bozza di regolamento, prevedendosi che la DNF, ove contenuta in un documento separato, deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione o il deposito della relazione sulla gestione.

2.5 Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario (art. 5)

Premessa

Per quanto riguarda i principi di comportamento e le modalità di svolgimento della verifica della conformità delle informazioni da parte del revisore designato, è previsto che quest'ultimo debba produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso.

Nel fare ciò, il soggetto designato può seguire due diverse metodologie di attestazione:

- "*limited assurance engagements*", in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione nella quale rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo);

- "*reasonable assurance angagements*", in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione contenente un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolta ai fini di un esame completo).

La relazione sulla DNF prodotta dal revisore designato dovrà indicare, tra le altre cose, le metodologie e lo standard di rendicontazione utilizzato o la metodologia di rendicontazione autonoma, le procedure di verifica poste in essere per il rilascio dell'attestazione, nonché il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

Risposte alla consultazione

Alcune risposte alla consultazione hanno suggerito affinamenti al modello flessibile adottato dalla Consob che pone come obbligatoria un'attestazione di *limited assurance* ma consente alla società di richiedere al revisore designato il rilascio di un giudizio *reasonable assurance*.

Al riguardo le osservazioni pervenute hanno proposto diverse soluzioni:

a) fissare un periodo transitorio (tra i due e i tre anni) durante il quale il giudizio richiesto al revisore designato sia obbligatoriamente di *limited assurance*; successivamente, scaduto il periodo transitorio, il giudizio richiesto sarà per gli enti di interesse pubblico necessariamente di *reasonable assurance*;

b) modificare il comma 2 dell'art. 5 in modo da consentire espressamente al revisore designato di rilasciare attestazioni che contengano alternativamente: *i)* una *limited assurance* sulla DNF nel suo complesso, oppure *ii)* una *limited assurance* sulla DNF nel suo complesso e una *reasonable assurance* su alcune informazioni della DNF; *iii)* una *resonable assurance* sulla DNF nel suo complesso;

Alcune associazioni hanno richiesto, al fine di garantire l'indipendenza effettiva del revisore legale, e l'assenza di conflitti di interesse, di indicare nella DNF anche i dati relativi ad eventuali società terze che hanno supportato la realizzazione della medesima.

Infine, con riferimento al contenuto della DNF, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno chiesto chiarimenti sulla portata applicativa del principio di materialità nella redazione di una DNF consolidata, in particolare con riguardo ai casi della potenziale inclusione nella DNF prodotta da una "società madre" dei dati relativi a società integralmente consolidate ma non rilevanti dal punto di vista socio-ambientale o a società facenti parte di *joint venture* non consolidate integralmente ma rilevanti nell'ottica dell'informativa non finanziaria.

Analisi

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute con riferimento al modello di attestazione adottato nel regolamento, non si ritiene opportuno introdurre un periodo transitorio in cui prevedere solo la *limited assurance* e al termine del quale introdurre obbligatoriamente una *reasonable assurance.*

La soluzione regolamentare adottata ha infatti il pregio di consentire da subito l'adozione di una *reasonable assurance* senza attendere, tra l'altro, il decorso di un triennio. La scelta adottata dallo schema di regolamento, risponde alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati (prevalentemente *limited assurance*) e, dall'altra, di progredire gradualmente verso forme più evolute di *reporting* in materia di informazione non finanziaria (*reasonable assurance*).

Quanto alla possibilità di prevedere quest'ultima come unica modalità di attestazione si ritiene opportuno monitorare l'applicazione della disciplina ed eventualmente valutare una modifica in sede di verifica di impatto della regolamentazione (VIR), tenuto anche conto del fatto che qualora si richiedesse ai revisori un'attestazione nella forma della *reasonable assurance*, con conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto economico sulle imprese ne risulterebbe aggravato.

In questa stessa ottica, di consentire cioè il più ampio ventaglio di possibilità in merito alla verifica della DNF, è stata invece accolta la richiesta di modificare l'art. 5, comma 2, al fine di rendere possibile una tipologia di attestazione "mista" in cui cioè la *reasonable assurance* investa solo alcune parti della DNF.

Per quanto riguarda l'indipendenza del revisore legale che rilascia l'attestazione sulla DNF si ritiene che il tema di eventuali conflitti di interesse del revisore incaricato della verifica della DNF possa essere affrontato in virtù del richiamo, contenuto nell'art. 1, comma 5, lett. *f*) del regolamento in

base al quale la relazione del revisore designato "*contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione*". Al riguardo si evidenzia infatti che tali codici già prevedono indicazioni in materia di tutela dell'indipendenza anche nelle circostanze menzionate dai rispondenti.

Infine, per quanto riguarda il contenuto della DNF consolidata, va innanzi tutto precisato che la definizione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 4 del decreto non è oggetto della delega regolamentare attribuita alla Consob. Tuttavia, nell'ottica di favorire un'applicazione e interpretazione uniformi del decreto, pare ragionevole ritenere, facendo riferimento a quanto espressamente previsto dal decreto, che la DNF consolidata debba comprendere, oltre ai dati della società madre, solamente quelli delle società figlie consolidate integralmente "*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*". Pertanto, il principio di materialità espressamente richiamato dal decreto può rilevare solo per selezionare, all'interno del perimetro delle società consolidate sotto il profilo dell'informazione finanziaria, quelle da escludere nella DNF.

2.6 Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria (art. 6)

Premessa

Il testo posto in consultazione prevede che la vigilanza della Consob avvenga su base campionaria. La Consob individua annualmente parametri integrabili, tra cui le segnalazioni ricevute previste dal regolamento e le "informazioni significative" ricevute da altre pubbliche amministrazioni o da "soggetti interessati", in base ai quali selezionare l'insieme dei soggetti da inserire nel campione di vigilanza. Una parte di tale campione è determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Il comma 4 dell'art. 6 prevede, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva, già richiamati nella presente relazione.

Risposte alla consultazione

Sono pervenute diverse osservazioni tese a limitare o specificare la categoria dei "soggetti interessati" titolati ad inviare segnalazioni alla Consob o ad attribuire un valore segnaletico particolare a quelle pervenute da determinate categorie di soggetti. In particolare, alcuni rispondenti hanno chiesto di definire più compiutamente la qualifica di "informazioni significative" e di "soggetti interessati", ritenute troppo ampie e possibili di determinare una legittimazione eccessivamente diffusa.

Altri rispondenti hanno chiesto che i soggetti nei confronti dei quali il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di

esprimere un'attestazione vengano comunque sottoposti all'esame della Consob, indipendentemente dalla procedura campionaria stabilita per la selezione.

Inoltre, sono pervenute diverse osservazioni da parte di associazioni rappresentative dei lavoratori orientate, nel complesso, da un lato, a richiedere alla Consob di assumere un vero e proprio onere di verifica della veridicità delle informazioni non finanziarie pubblicate e, dall'altro, a dare rilevanza a tal fine sia ai dati in possesso di altre Autorità o degli organismi di risoluzione delle controversie extragiudiziali (ADR), sia alle "interlocuzioni" con le rappresentanze sindacali, con riguardo al tema delle segnalazioni per la formazione del campione di vigilanza.

Infine, sono pervenute diverse osservazioni tese ad aumentare le indicazioni regolamentari sul contenuto della DNF al fine di garantire uniformità e chiarezza nella verifica di conformità effettuata dalla Consob, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del regolamento.

Analisi

Riguardo alle osservazioni volte a limitare o specificare la categoria dei "soggetti interessati" titolati ad inviare segnalazioni alla Consob, si evidenzia in questa sede che la formulazione è identica a quella usata dall'art. 89-*quater* del Regolamento Emittenti in tema di determinazione dei criteri per la verifica delle informazioni finanziarie. In sede di definizione della delibera annuale di fissazione dei parametri, verrà stabilito, così come già avviene in tema di informazione finanziaria per quanto concerne la selezione degli emittenti quotati ai sensi del suddetto art. 89-*quater*, se le segnalazioni ricevute comporteranno l'inserimento automatico nel campione (cd. campione *supervisory based*), oppure dovranno essere ponderate insieme ad altri parametri (cd. campione *risk based*).

Con riferimento alla richiesta di sottoporre necessariamente all'esame della Consob i soggetti nei confronti dei quali il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, si evidenzia anche in tale caso che spetterà alla delibera di determinazione annuale del campione di vigilanza valutare, così come già avviene in tema di informazione finanziaria, l'inserimento automatico o meno nel campione.

Sul tema delle osservazioni prodotte dalle associazioni rappresentative dei lavoratori, si evidenzia che il d.lgs. n. 254 del 2016 attribuisce alla Consob, tra l'altro, il potere di sanzionare, "*salvo che il fatto costituisca reato*", gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo di un ente pubblico qualora la DNF individuale o consolidata contenga "*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omett*[a] *fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista agli articoli 3 e 4*" del decreto (art. 8, comma 4). Analogo potere può essere esercitato con riferimento ad una DNF redatta su base volontaria di cui è attestata la conformità ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto.

Si tratta di un potere assai significativo, che tuttavia deve pur sempre essere calato nel contesto normativo generale che disciplina la materia. Innanzitutto, nell'individuare i poteri strumentali all'esercizio di tali competenze, l'art. 9 del decreto fa riferimento, limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al decreto (quindi anche con riferimento all'accertamento di eventuali falsità od

omissioni rilevanti), ai poteri di cui all'art. 115, comma 1, lettere a), b) e c) del TUF, nei confronti degli enti obbligati a redigere la DNF, dei soggetti che pubblichino DNF su base volontaria nonché dei componenti dei loro organi sociali. Si tratta di poteri di richiesta di informazioni e di notizie, di audizione personale e di ispezione documentale, che la Consob già esercita nell'ambito della vigilanza sull'informativa societaria diffusa dalle società quotate. Non è richiamata, invece, la lettera c-*bis* dell'art. 115 che, rimandando agli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-*octies* del TUF in tema di abusi di mercato, estende lo spettro di intervento della Consob a chiunque sia informato dei fatti e amplia significativamente gli strumenti di vigilanza ed accertamento sanzionatorio a disposizione.

In secondo luogo, l'accertamento sanzionatorio in oggetto è limitato soltanto alle falsità ed omissioni rilevanti, in grado, cioè, di impedire od ostacolare "*la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto*", integrando quel principio di materialità che permea tutta la normativa in oggetto.

Da tali considerazioni emerge che alla Consob non è affidato il compito di sanzionare, in contraddittorio continuo fra società e *stakeholders*, una generica "responsabilità sociale d'impresa", bensì quello di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni non finanziarie fornite al mercato, in linea con le competenze già attribuite alla Consob in tema di informativa finanziaria, attraverso strumenti di vigilanza espressamente enumerati (i poteri di cui all'art. 115, comma 1, lettere a), b) e c) del TUF) ed attivati nei confronti di soggetti esplicitamente individuati. Attraverso l'utilizzo di tali strumenti, la Consob potrà in particolare verificare se le procedure e i controlli posti in essere per garantire l'adeguatezza informativa della DNF siano stati efficaci, e comminare le sanzioni in caso di riscontrate violazioni della normativa.

A tal fine sembra opportuno che l'attendibilità delle informazioni non finanziarie presentate sia garantita da una adeguata tracciabilità dei dati e delle informazioni a supporto.

Tali poteri potranno essere, ovviamente, attivati dalle segnalazioni di "*soggetti interessati*", come esplicitamente prevede l'art. 6 della bozza di regolamento proposta, e le organizzazioni sindacali e le associazioni a difesa dell'ambiente e dei diritti umani, per la loro prossimità alle questioni coinvolte dalla DNF, potranno svolgere un ruolo fondamentale in tal senso. Ciò non esclude, inoltre, l'onere dell'Autorità di elaborare le informazioni acquisite anche alla luce delle altre informazioni comunque ricevute, da esposti, segnalazioni di altre Autorità o comunque rese note al mercato.

Infine, con riferimento alle osservazioni riguardanti il contenuto della DNF si ritiene che non si possa inserire nulla di quanto proposto dai rispondenti nel regolamento per via dell'oggetto della delega regolamentare sul contenuto della DNF. L'art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF: in primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell'attività di impresa; in secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza o di "materialità" in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti gli elementi informativi summenzionati.

In aggiunta si rileva che tale criterio di "materialità" e il ricorso al principio dell'*explain* come previsto dall'art. 3 del d. Lgs.254/2016 possa applicarsi anche nel caso di significative modifiche del perimetro di consolidamento a seguito di operazioni di finanza straordinaria realizzate nel corso dell'esercizio oggetto della DNF che determinano significative difficoltà operative nell'includere nella DNF le informazioni relative a dette società acquisite.

Si ribadisce, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto sarà effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva che delineano, altresì, alcuni *framework* di rendicontazione applicabili.

2.7 Altre osservazioni

Risposte alla consultazione

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto la formazione di una commissione o di un comitato consultivo composto da personalità competenti e indipendenti che elabori, aggiorni e analizzi in via comparata i documenti per agevolare la Consob nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

Con riferimento alle informazioni contenute nella relazione di attestazione rilasciata dal revisore incaricato della verifica di conformità della DNF, alcuni rispondenti hanno proposto un maggior dettaglio nella descrizione delle procedure di verifica svolte da parte del revisore designato (ad es: una "*check list*" relativa alle operazioni di controllo svolte dal revisore o dall'organo di revisione, in merito al contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario redatta dall'azienda).

Analisi

Per quanto riguarda la proposta di istituire un comitato consultivo, occorre chiarire che la competenza a vigilare sul rispetto della disciplina in vigore per la redazione e pubblicazione della DNF è attribuita in via esclusiva alla Consob, la quale la esercita nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Va peraltro ricordato che, sul piano della vigilanza regolamentare l'art. 5 del regolamento Consob sugli atti di regolazione generale (adottato con delibera n. 19654/2016) prevede la possibilità di istituire comitati, composti da esponenti dei soggetti di volta in volta interessati, per acquisire anche contributi esterni all'Autorità. Anche nella fase di applicazione della disciplina in esame potrebbe essere valutata l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro con soggetti esperti in materia per valutare eventuali miglioramenti della disciplina.

Con riferimento alla richiesta di fornire un grado di maggior dettaglio riguardo alle verifiche effettuate dal revisore designato per il rilascio dell'attestazione, si evidenzia che è lo stesso revisore che deve indicare le procedure di verifica svolte, le quali, tuttavia, non possono essere ricomprese in una "*check list*" in quanto possono variare a seconda del settore di attività della società o di altre circostanze.

3. ONERI E BENEFICI

La direttiva 2014/95/UE, introducendo un nuovo obbligo per gli EIPR di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, impone agli stessi di porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo. Pertanto, l'obbligo dettato dalla direttiva impone certamente costi a carico delle imprese (principalmente costi interni) legati alla necessità di istituire e mantenere un processo di raccolta dati affidabile e di consolidamento degli stessi. A tal fine, l'impresa potrebbe avere l'esigenza di definire al proprio interno una struttura dedicata e di svolgere attività di formazione nei confronti delle aree che sono proprietarie delle informazioni. Possono emergere, inoltre, costi relativi alla necessità di acquisire servizi di consulenza esterna o di strumentazioni informatiche necessarie per l'implementazione dei sistemi di raccolta dati e dei relativi processi di rilevazione e rendicontazione. Un ulteriore onere è costituito dall'attribuzione dell'incarico ad un revisore per la verifica della DNF.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, nella definizione del presente regolamento si è cercato di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese riconducibili all'attuazione delle deleghe normative previste in capo alla Consob. Ad esempio, per le società quotate o diffuse si è previsto che la pubblicazione e la trasmissione alla Consob della DNF avvenga secondo le modalità già stabilite dalle norme che disciplinano la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni societarie e per le società che non rientrano tra queste, è stata stabilita la possibilità di comunicare alla Consob l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese in alternativa alla trasmissione del documento all'Autorità.

Tra le misure volte a consentire agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse, la Consob ha previsto un modello flessibile per l'attestazione della DNF, consentendo che quest'ultima possa rimanere nella forma di una *limited assurance* al fine di non aggravare ulteriormente le imprese nello svolgimento di procedure più estese richieste dalla *reasonable assurance*.

Gli oneri amministrativi cui dovranno far fronte le imprese per adeguarsi agli obblighi dettati dalla direttiva e dal decreto, appaiono comunque ampiamente compensati in rapporto ai benefici che può generare una maggiore trasparenza dell'impresa attraverso la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario. Tra questi vi è sicuramente la possibilità per i risparmiatori e i consumatori di assumere scelte di investimento e di consumo più consapevoli, indirizzandosi verso aziende più virtuose sotto il profilo degli impatti sociali e ambientali prodotti e più attente a strategie gestionali e produttive sostenibili.

L'obbligatorietà di una rendicontazione non finanziaria non solo rappresenta un elemento di trasparenza nella comunicazione delle imprese ma è uno stimolo al perseguimento di comportamenti sostenibili e agevola l'azienda nell'operare scelte in una prospettiva di lungo periodo; infatti, l'impegno reale e dimostrabile nella gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto è un indice della capacità e dell'interesse dell'impresa di creare valore nel medio-lungo termine.

Infine, si ritiene che la divulgazione annuale delle politiche, degli obiettivi aziendali e degli indicatori di *performance* da parte delle imprese possano costituire un naturale stimolo all'innovazione, alla ricerca e al miglioramento continuo della competitività.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO.

Ai fini della successiva revisione dell'atto verrà analizzato:

a) il monitoraggio della tempistica e delle modalità di pubblicazione della DNF;
b) il contenuto delle relazioni di verifica sulla DNF;
c) il grado di utilizzo dell'attestazione nella forma *limited/reasonable assurance*;
d) le segnalazioni di irregolarità pervenute.

5. RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE E LA VERSIONE FINALE DEL REGOLAMENTO.

Regolamento in Consultazione	**Regolamento definitivo**
Art. 1 (*Definizioni*) 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "dichiarazione non finanziaria": la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del medesimo decreto; b) "emittenti quotati": le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; c) "revisore incaricato": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario; d) "decreto": il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; e) "regolamento emittenti": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.	Art. 1 (*Definizioni*) 1. Nel presente regolamento si intendono per: *a)* "dichiarazione non finanziaria": la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del medesimo decreto; *b)* "emittenti quotati": le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; ***c)* "emittenti diffusi": gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di cui all'articolo 2-*bis* del regolamento emittenti;** ***d)*** "revisore ~~incaricato~~ **designato**": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario; ***e)* "revisore incaricato": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio** ***f)*** "decreto": il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;

	g) "regolamento emittenti": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Art. 2 (*Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie*)	Art. 2 (*Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie*)
1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate:	**1. Fermo restando, quanto previsto dalla legge in materia di pubblicazione e deposito della relazione sulla gestione, quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta, in tutto o in parte, nella relazione distinta di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*) e 3, lettera *b*), del decreto, quest'ultima è pubblicata secondo i termini e le modalità di seguito specificati:**
a) gli emittenti quotati effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del regolamento emittenti;	***a*) gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con le modalità previste dagli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del regolamento emittenti;**
b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante di cui all'articolo 2-*bis* del regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo regolamento;	***b*) gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, la pubblicano con le modalità previste dall'articolo 110 del regolamento emittenti. Gli emittenti diffusi di cui all'articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.**
c) i soggetti che non appartengono alle categorie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), effettuano la pubblicazione sul proprio sito internet.	**2. I soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. La relazioni così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. I soggetti non quotati né diffusi di cui all'articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.** **3. Nel caso previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto, le altre relazioni previste da norme di legge sono pubblicate in una apposita sezione del sito**

	internet e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione. **4. Con la richiesta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto, la Consob indica i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla dichiarazione non finanziaria.**
Art. 3 (*Informazioni da fornire alla Consob*) 1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*) trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto. 2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto. 3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.	Art. 3 (*Informazioni da fornire alla Consob*) 1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma ~~2~~1, ~~lettera c)~~, **entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto**, trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria **ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese**. ~~entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.~~ 2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto. 3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che **hanno pubblicato** ~~redigono~~ la dichiarazione non finanziaria. ~~ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.~~
Art. 4 (*Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio*) Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.	Art. 4 (*Compiti del ~~soggetto~~**revisore** incaricato della revisione legale del bilancio*) Il ~~soggetto~~ **revisore** incaricato ~~della revisione legale del bilancio riferisce~~ **indica** in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio ~~del~~l'avvenuta approvazione da parte dell'organo **amministrativo** della dichiarazione non finanziaria.
Art. 5 (*Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario*) 1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che: a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la	Art. 5 (*Relazione sulla dichiarazione ~~di carattere~~ non finanziari~~o~~**a**) 1. Il revisore ~~incaricato~~ **designato** rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo **amministrativo**, che: *a)* indica il presupposto normativo ai sensi del quale la

relazione viene rilasciata; b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica; c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria; d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione; e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione; f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione; g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.	relazione viene rilasciata; *b)* identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo **amministrativo** e sottoposta a verifica; *c)* indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo **amministrativo** nella redazione della dichiarazione non finanziaria; *d)* contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione; *e)* indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione; *f)* contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione; *g)* esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore ~~incaricato~~ **designato** elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.	2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera *g)*, l'organo **amministrativo** che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore ~~incaricato~~ **designato** di attestare che, a giudizio ~~del revisore~~ **di quest'ultimo**, la dichiarazione non finanziaria **o alcune specifiche informazioni in essa contenute** ~~è stata redatta~~ **sono state redatte**, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.	3. Nel caso in cui il revisore **designato** esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.
Art. 6 (*Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria*) 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob	Art. 6 (*Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria*) 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob

effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.	effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.
2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro: a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio; b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione; c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati; d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-quater del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;	2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro: *a)* delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal ~~soggetto~~ **revisore** incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio; *b)* dei casi in cui il revisore ~~incaricato~~ **designato** esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione; *c)* delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati; *d)* degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art**icolo**~~.~~ 89-*quater* del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.
3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.	3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.
4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobr 2014.	4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.